

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio

(Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 27 *quater* della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1964¹,

decreta:

1. Disposizioni generali

Art. 1

La Confederazione sussidia i Cantoni, nelle loro spese annue per borse di studio, secondo le disposizioni che seguono.

Art. 2

¹ Sono borse, nel senso della legge, le prestazioni in danaro, uniche o ricorrenti, assegnate a una persona, senz'obbligo di restituzione, per la sua formazione o il suo perfezionamento.

² Sono considerate, ai fini del sussidiamento, anche le prestazioni dei Comuni, complete di borse cantonali.

2. Premesse

Art. 3

¹ Sono sussidiate le spese d'assegnazione di borse individuali.

² Non sono sussidiate le spese per l'assegnazione di borse agli allievi che, secondo il diritto cantonale, sono ancora in età d'obbligo scolastico.

¹ FF 1964, 1045.

Art. 4

¹ Ai fini del sussidiamento contano le spese per l'assegnazione di borse di studio presso gl'istituti seguenti:

- a. Scuole superiori ;
- b. Scuole medie con maturità ;
- c. Scuole normali ;
- d. Scuole di preparazione allo stato ecclesiastico ;
- e. Scuole d'arte ;
- f. Scuole di servizio sociale ;
- g. Scuole di personale medico ausiliario.

² Contano pure le spese per l'assegnazione di borse di studio a persone, già professionalmente attive, le quali si formano o perfezionano in istituti che preparano alla maturità o alla professione di maestro di scuola.

³ Se il sussidiamento è possibile in virtù d'una legge speciale, s'applica quest'ultima.

Art. 5

¹ Il sussidiamento presuppone che il Cantone non limiti al borsista la scelta delle discipline nè preveda, per l'assegnazione di borse a Svizzeri, una durata minima di domicilio, tranne ove questo risulti prevalentemente scelto proprio in funzione del suo ordinamento delle borse.

² Il domicilio da considerare è quello di diritto civile.

3. Misura

Art. 6

Il sussidio è commisurato alla capacità finanziaria del Cantone, qual è classificata dalla legge federale del 19 giugno 1959 ¹ sulla perequazione inter-cantonale e dalle pertinenti disposizioni esecutive.

Art. 7

¹ Il Consiglio federale stabilisce, per le categorie d'istituti elencate nell'articolo 4, un ammontare minimo delle borse. Per le borse che non lo raggiungono, non è concesso alcun sussidio.

² Le borse che toccano l'ammontare minimo contano interamente ai fini del sussidio. I sussidi sono, riservato il capoverso 3, del 25% per i Cantoni finanziariamente forti, del 45% per quelli medi e del 65% per quelli deboli.

¹ RU 1959, 953 (A XII A).

³ Il Consiglio federale stabilisce, per le categorie d'istituti elencate nell'articolo 4, un ammontare massimo delle borse, considerabile ai fini del sussidio.

4. Disposizioni finali

Art. 8

¹ Il Consiglio federale determina la procedura per il sussidiamento previsto dalla presente legge.

² Esso stabilisce il giorno in cui questa entra in vigore e provvede ad eseguirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: 25 marzo 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965.

Termine d'opposizione: 23 giugno 1965

Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Del 19 marzo 1965)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34 *quater* della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre
1964¹,

decreta:

A. Le prestazioni dei Cantoni

Art. 1

Norma

¹ I Cantoni, che, in virtù di disposizioni proprie conformi alle esigenze della presente legge, accordano prestazioni complementari agli assegnatari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, ricevono sussidi conformemente all'articolo 9.

² Se, oltre al Cantone, anche Comuni accordano siffatte prestazioni, queste sono parimente considerate nell'ambito della presente legge.

³ È riservata ai Cantoni la competenza di accordare prestazioni di assicurazione o d'aiuto oltre i limiti della presente legge e di stabilirne le particolari condizioni d'assegnazione. La riscossione di contributi dei datori di lavoro è vietata.

Art. 2

Prescrizioni
cantionali
a. Diritto
alle presta-
zioni com-
plementari

¹ I cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, una rendita o un assegno per invalidi senza aiuto dell'assicu-

¹ FF 1964, 1786.

razione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il loro reddito annuo determinante non raggiunga i limiti seguenti:

per persone sole	3000 franchi
per coniugi	4800 franchi
per orfani	1500 franchi

² Gli stranieri e gli apolidi domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri, in quanto immediatamente prima della data, dalla quale domandano la prestazione complementare, abbiano dimorato ininterrottamente nella Svizzera per quindici anni; i rifugiati domiciliati nella Svizzera sono equiparati agli svizzeri dopo cinque anni di dimora ininterrotta nella Svizzera.

³ Per i figli danti diritto a rendite complete dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità i limiti di reddito applicabili alle persone sole e ai coniugi sono addizionati con l'importo corrispondente al limite di reddito applicabile agli orfani; per le vedove con figli aventi diritto a una rendita e per gli orfani di madre o gli orfani di ambedue i genitori viventi in comune, tutti i limiti di reddito applicabili sono sommati. In tali casi, i limiti di reddito per due figli sono considerati interamente, per due altri figli in ragione dei due terzi ciascuno e per ogni altro figlio in ragione di un terzo ciascuno.

⁴ Il diritto alla prestazione complementare non può essere subordinato a una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone o al godimento dei diritti civili. Le persone a carico dell'assistenza pubblica non possono essere escluse dal diritto alla prestazione complementare. Sono riservati il capoverso 2 e l'articolo 17, capoverso 3.

Art. 3

¹ Il reddito determinante comprende:

- a. le entrate in denaro o in natura;
- b. il reddito proveniente da sostanza mobile o immobile e un quindicesimo della sostanza netta nella misura in cui superi per persone sole 15.000 franchi, per coniugi 25.000 franchi e per orfani e figli, danti diritto a una rendita completa dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, 10.000 franchi;
- c. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità;

b. Reddito
determinante

- d. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga ;
- e. gli assegni familiari ;
- f. le entrate e le parti di sostanza cui il richiedente ha rinunciato per ottenere prestazioni complementari.

² Dal reddito annuo proveniente da una attività lucrativa e dall'importo annuo delle rendite e delle pensioni, eccettuate le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, sono dedotti, in totale, 240 franchi per persone sole e 400 franchi per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita ; il saldo è computato soltanto in ragione di due terzi.

³ Non sono computati come reddito:

- a. le prestazioni dei parenti conformemente agli articoli 328 ss. del Codice civile ;
- b. le prestazioni dell'assistenza pubblica ;
- c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale ;
- d. gli assegni per invalidi senza aiuto dell'assicurazione per l'invalidità ;
- e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione.

⁴ Dal reddito sono dedotti:

- a. le spese per il suo conseguimento ;
- b. gli interessi su debiti ;
- c. le spese di manutenzione di fabbricati ;
- d. i premi di assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, per l'invalidità, contro le malattie e contro la disoccupazione sino a una somma annua di 300 franchi per persone sole e di 500 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita e i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno ;
- e. le spese sensibilmente elevate di medico, di medicine e di cura, debitamente comprovate.

⁵ I redditi determinanti di coniugi, di persone con figli aventi o danti diritto a una rendita e di orfani viventi in comune sono sommati. Per gli orfani di madre, è parimente considerato il reddito del padre.

Art. 4

I Cantoni possono:

- a. ridurre di un quinto al massimo i limiti di reddito previsti nell'articolo 2, capoverso 1 ;
- b. aumentare le deduzioni fisse dal reddito proveniente da una attività lucrativa o da rendite, previste nell'articolo 3, capoverso 2, sino a 480 franchi per persone sole e 800 per coniugi e per persone con figli aventi o danti diritto a una rendita ;
- c. prevedere una deduzione per pigione sino a una somma annua di 750 franchi per persone sole e di 1200 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita, nella misura in cui la pigione superi un quinto del limite di reddito determinante.

c. Ordinamenti speciali

Art. 5

¹ L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra il limite di reddito applicabile in virtù della presente legge e il reddito annuo determinante.

d. Importo della prestazione complementare

² Se una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è rifiutata o diminuita perchè l'assegnatario ha cagionato con colpa l'evento assicurato, la prestazione complementare è parimente rifiutata o diminuita in misura corrispondente.

Art. 6

¹ I Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle casse cantonali di compensazione. Le autorità dell'assistenza sono escluse. Le spese amministrative sono assunte dai Cantoni.

e. Organizzazione, determinazione e pagamento

² I Cantoni regolano la procedura per la determinazione, il pagamento e la restituzione delle prestazioni complementari. Un obbligo di restituzione può essere previsto solo per le prestazioni riscosse indebitamente.

³ La prestazione complementare è comunicata all'assegnatario mediante una decisione scritta con indicazione dei rimedi giuridici e pagata, di regola, mensilmente per mezzo della posta. Il pagamento può essere effettuato insieme con la rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità.

Art. 7

f. Contenzioso
cantonale

¹ Contro le decisioni concernenti le prestazioni complementari può essere interposto ricorso.

² I Cantoni designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano la procedura. L'articolo 85 della legge federale del 20 dicembre 1946¹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicabile per analogia.

Art. 8

Tribunale
federale delle
assicurazioni

¹ Contro le decisioni dell'autorità cantonale di ricorso, le parti e il Consiglio federale possono interporre ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso è ammissibile soltanto per violazione del diritto federale o per arbitrio nell'accertamento o nell'apprezzamento dei fatti.

² Alla procedura è applicabile per analogia il decreto federale del 28 marzo 1917² concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle assicurazioni. Fino a che esso sarà riveduto, il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, le disposizioni necessarie.

Art. 9

Sussidi

¹ Per le spese derivanti ai Cantoni dalle prestazioni complementari in favore degli assegnatari di rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono concessi sussidi provenienti dal fondo speciale della Confederazione, nel senso dell'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e per le spese derivanti ai Cantoni dalle prestazioni complementari in favore degli assegnatari di rendite o di assegni per invalidi senz'aiuto dell'assicurazione per l'invalidità sono concessi sussidi provenienti dalle risorse generali della Confederazione.

² I sussidi sono graduati secondo la forza finanziaria dei Cantoni e coprono al minimo il 30 e al massimo il 70 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantoni dalle prestazioni complementari.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi e regola la procedura di pagamento.

¹ CS 8, 437 (A XV B 1a).

² CS 3, 571 (A VII B).

⁴ I Cantoni possono far partecipare i Comuni alle loro spese.

B. Le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica

Art. 10

¹ È accordato annualmente:

- a. un sussidio massimo di 3 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute ;
- b. un sussidio massimo di 1,5 milioni di franchi all'Associazione svizzera Pro Infirmis ;
- c. un sussidio massimo di 1,2 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.

² I sussidi alla Fondazione svizzera Pro Senectute e alla Fondazione svizzera Pro Juventute sono prelevati dal fondo speciale della Confederazione, nel senso dell'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, e il sussidio all'Associazione svizzera Pro Infirmis è prelevato dalle risorse generali della Confederazione.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi annui. Esso emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali, cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.

Art. 11

¹ I sussidi sono usati

- a. per l'assegnazione di prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, domiciliati nella Svizzera, in quanto siano beneficiari di una rendita dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità ;
- b. per l'assegnazione di prestazioni uniche o periodiche a stranieri e apolidi bisognosi, domiciliati nella Svizzera e residenti da almeno dieci anni, in quanto si sia manifestato l'evento assicurato nel senso della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o della legge federale del 19 giugno 1959¹ su l'assicurazione per l'invalidità ;
- c. per il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi in favore di vecchi, superstiti e invalidi.

Uso

¹ RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

² Alle persone durevolmente a carico dell'assistenza pubblica non possono essere assegnate prestazioni conformemente al capoverso 1, lettere *a* e *b*.

³ Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono direttive sull'uso dei sussidi.

⁴ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complete sull'uso dei sussidi e delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.

C. Disposizioni comuni

Art. 12

Sicurezza
delle
prestazioni

Le prestazioni nel senso della presente legge non possono essere cedute, nè costituite in pegno, nè soggette a qualsiasi esecuzione forzata. Ogni cessione o costituzione in pegno di esse è nulla.

Art. 13

Obbligo di
informazione
dell'autorità
e obbligo
del segreto

¹ Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenute a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili agli organi pubblici incaricati del versamento delle prestazioni nel senso della presente legge.

² Gli organi incaricati dell'applicazione della presente legge devono mantenere verso terzi il segreto sulle costatazioni confidenziali.

Art. 14

Vigilanza
della Confe-
derazione

¹ Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. Esso provvede al coordinamento dell'attività dei Cantoni e delle istituzioni di utilità pubblica e verifica l'uso dei sussidi accordati loro.

² I Cantoni e le istituzioni di utilità pubblica forniscono agli uffici designati dal Consiglio federale tutte le informazioni e sottopongono loro tutti gli atti, di cui i medesimi abbisognano nell'esercizio della loro funzione di vigilanza. Inoltre, essi presentano, ogni anno, al Consiglio federale un rapporto e un rendiconto e forniscono i dati statistici richiesti.

³ Il Consiglio federale può ridurre o sopprimere i sussidi, se essi non sono usati conformemente alle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive.

Art. 15

Approvazione
delle prescri-
zioni

¹ I Cantoni, che, in virtù della presente legge, pretendono sussidi alle prestazioni complementari, sottopongono le loro re-

lative disposizioni all'approvazione del Consiglio federale. Il Consiglio federale può subordinare il pagamento di contributi alla condizione che singole disposizioni siano modificate o non siano applicate.

² Le direttive delle istituzioni di utilità pubblica devono essere approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sono vincolanti per gli organi delle istituzioni.

Art. 16

¹ Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione, nel senso della presente legge, che non gli spetta,

Disposizioni penali

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente un sussidio nel senso della presente legge,

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terzi o a suo vantaggio, è punito, in quanto non sia dato un crimine o un delitto del Codice penale cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 10.000 franchi. Le due pene possono essere cumulate.

² Chiunque, violando l'obbligo incumbentegli, intenzionalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce, è punito con la multa fino a 500 franchi, in quanto non sia data alcuna fattispecie descritta nel capoverso 1.

³ È applicabile l'articolo 90 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

D. Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

¹ I sussidi concessi ai Cantoni e alle fondazioni, in virtù del decreto federale dell'8 ottobre 1948¹ concernente l'impiego dei mezzi prelevati dalle eccedenze dei fondi centrali di com-

Abrogazione dell'aiuto ai vecchi e ai superstiti sinora vigente

¹ RU 1959, 81 (A XV B 1a).

pensazione e assegnati all'AVS, cessano non appena sono pagati sussidi in virtù della presente legge.

² Il decreto federale indicato nel capoverso 1 è abrogato il 31 dicembre 1965. L'eventuale saldo dell'accantonamento sarà girato al fondo speciale della Confederazione, nel senso dell'articolo 111 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I Cantoni, che, al 1° gennaio 1966, non disporranno ancora di disposizioni sulle prestazioni complementari nel senso della presente legge, continueranno a ricevere, sino alla emanazione di tali prescrizioni ma per due anni al massimo, un sussidio dal predetto fondo speciale, d'importo uguale a quello concesso loro nel 1964 in virtù del decreto federale indicato nel capoverso 1.

³ I Cantoni, che assegnano prestazioni complementari nei limiti della presente legge, possono escludere dal diritto a esse le persone provenienti da Cantoni, che non hanno ancora emanato disposizioni sulle dette prestazioni, per cinque anni al massimo dall'arrivo delle medesime sul loro territorio.

⁴ Il Consiglio federale può agevolare, mediante particolari prescrizioni di adeguamento, il passaggio dalle prestazioni dell'aiuto cantonale ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi sinora vigente alle prestazioni complementari nel senso della presente legge.

⁵ Il Consiglio federale può, in singoli casi, obbligare le istituzioni di utilità pubblica ad assumere la continuazione del pagamento di prestazioni dell'aiuto cantonale ai vecchi, ai superstiti e agli invalidi sinora vigente.

Art. 18

Modificazione
della legge
su l'AVS

L'articolo 98 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è abrogato.

Art. 19

Entrata in
vigore ed
esecuzione

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla e, a tale scopo, emana le necessarie prescrizioni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 marzo 1965.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata, conformemente all'articolo 89, capoverso 2, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 marzo 1965.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *25 marzo 1965.*

Termine d'opposizione: *23 giugno 1965.*

Legge federale sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio (Del 19 marzo 1965)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	25.03.1965
Date	
Data	
Seite	615-627
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 432

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.